

INAIL

Autoliquidazione 2020/2021.

Palermo 27/01/2021

04/02/2021

Autoliquidazione 2020/2021.

Il Datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 e 44 del T.U. è tenuto al pagamento del premio assicurativo sia ordinario che speciale unitario.

Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due elementi:

- Dall'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori soggetti a tutela, durante il periodo assicurativo così detta **retribuzione imponibile**;
- Dal tasso del premio, ovvero dalla traduzione numerica della gravità del rischio di una lavorazione.

Autoliquidazione 2020/2021.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- *Retribuzione effettiva* pari al reddito da lavoro dipendente (art. 51 DPR 917/86 al lordo di qualsiasi ritenuta, con il criterio di "competenza")
- *Retribuzione convenzionale* in mancanza di quelle effettive nei casi previsti dalla legge (*dirigenti, soci e familiari non artigiani, ecc.*)
- *Retribuzione di ragguglio* in mancanza sia di quelle effettive che di quelle convenzionali, ma sempre nei casi previsti dalla legge (*soci e familiari non artigiani in alcune Province , ecc.*)
- *Oggetto di specifico conteggio rimane la base imponibile per i lavoratori con contratto part-time*

Autoliquidazione 2020/2021.

Il **tasso di premio** corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, che scaturisce dal rapporto oneri/retribuzione del periodo di osservazione

Gli oneri considerati del periodo di osservazione sono :

-**diretti**: relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni,

-**indiretti**: relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative dell'assicurazione, alle spese generali di amministrazione e ai contributi obbligatori, quelli presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli infortuni in itinere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000.

Sono **esclusi** dal computo degli oneri gli importi effettivamente recuperati dall'Inail in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato

Autoliquidazione 2020/2021.

Il premio speciale unitario è previsto principalmente per i titolari, soci o familiari di imprese artigiane

- I **premi speciali annuali sono stabili per persona** da tutelare, in relazione alla retribuzione annua dichiarata, minimale/massimale, e alla 9 classi di rischio in cui è compresa la lavorazione.
- Il premio per classe di rischio corrispondente è il risultato del rapporto tra il **totale degli oneri** e il **numero degli addetti** rilevato nello stesso periodo di osservazione

Altre categorie di lavoratori o di rapporti assicurativi sono soggetti al pagamento di premi unitari e vengono assicurati con le «posizioni speciali»

Autoliquidazione 2020/2021

**Tutte LE AZIENDE ATTIVE
E LE NUOVE AZIENDE iscritte
ENTRO FINE 2020 con iter
completato che abbiano o meno
ricevuto il Certificato di
Assicurazione DEVONO
EFFETTUARE IL
CALCOLO DEL PREMIO**

